

XVIII legislatura

A.S. 1571:

"Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Ottobre 2020

n. 175



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1571 "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare)" (Approvato dalla Camera dei deputati)» NL175, ottobre 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Premessa	1
Articolo 1 (<i>Finalità e definizioni</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati</i>)	1
Articolo 3 (<i>Campagne di pulizia</i>).....	5
Articolo 4 (<i>Promozione dell'economia circolare</i>).....	6
Articolo 5 (<i>Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate</i>)	6
Articolo 6 (<i>Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino</i>).....	7
Articolo 7 (<i>Campagne di sensibilizzazione</i>).....	8
Articolo 8 (<i>Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente</i>).....	8
Articolo 9 (<i>Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171</i>).....	9
Articolo 10 (<i>Materiale di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale</i>).....	9
Articolo 11 (<i>Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione</i>).....	11
Articolo 12 (<i>Tavolo interministeriale di consultazione permanente</i>)	11
Articolo 13 (<i>Relazione alle Camere</i>).....	12
Articolo 14 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	12

Premessa

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, reca la promozione del recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per l'economia circolare.

Il testo iniziale presentato alla Camera dei deputati (AC 1939) era corredato di relazione tecnica e, successivamente, è stata presentata una ulteriore relazione tecnica presso la V Commissione Bilancio in data 22 ottobre 2019, che risulta utilizzabile.

Al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Articolo 1 **(Finalità e definizioni)**

La norma reca al comma 1 le finalità recate dal presente provvedimento e al comma 2 una serie di definizioni.

La RT afferma che il comma 1 ha carattere ordinamentale e non determina profili di natura finanziaria mentre il comma 2 contiene esclusivamente definizioni e non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 2 **(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)**

Il comma 1, equipara i rifiuti accidentalmente pescati (RAP) in mare ai rifiuti prodotti dalle navi.

Il comma 2 prevede, per il comandante della nave che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta di cui all'art. 4 del D.Lgs. 182/2003. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione presso aree non ricadenti nella competenza territoriale di un'autorità di sistema portuale, viene previsto che i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dispongono, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, che i RAP in mare siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

Il comma 3 prevede che il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i RAP presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale.

Il comma 4 prevede che il conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta sia gratuito per il conferente e che si configuri come deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 152/2006 alle condizioni ivi previste.

Il comma 5 novella l'art. 184, comma 2 del Codice dell'ambiente aggiungendo una lettera f-bis): i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. Si segnala tuttavia che tale inserimento non si aggancia al testo attualmente vigente che non prevede un elenco in lettere ma solo che "sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)."

Il comma 6 dispone che i costi di gestione dei RAP ricadano sull'intera collettività nazionale e, di conseguenza, siano coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti.

Il comma 7 demanda all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) la disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente specifica destinata alla copertura dei costi di gestione dei RAP e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento separatamente rispetto alle altre voci, l'individuazione dei soggetti e degli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della componente medesima, la definizione dei termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.

Il comma 8 demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione di misure premiali nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento in esame che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

La RT, con riferimento alla previsione di conferimento di cui al comma 2, afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la gestione di tali rifiuti rientra nella gestione dei rifiuti urbani i cui costi sono coperti da tariffa con un meccanismo tariffario che sarà predisposto dall'ARERA come componente fissa della tariffa cui farà seguito la perequazione a favore dei soggetti interessati.

Per la RT il comma 3 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la copertura dei costi viene garantita mediante il sistema tariffario.

Analogamente con riferimento al comma 5 e ai RAP nei laghi, fiumi e lagune, la RT sottolinea che la norma ha carattere definitorio e non emergono profili finanziari.

Relativamente al comma 6 la RT specifica che si vuole evitare che i costi della gestione di tali rifiuti gravino esclusivamente sui pescatori e sugli utenti dei porti e che si è previsto che tali costi siano coperti da una componente della tariffa di gestione del servizio integrato dei rifiuti. Secondo il presente disegno di legge i costi degli impianti portuali di raccolta concernenti i rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti - di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, o al tributo di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147/2013 - determinata secondo i criteri e le modalità che verranno definiti dall'ARERA nell'esercizio delle funzioni alla medesima attribuite dall'articolo 1, comma 527, della legge n. 205/2017. I costi di gestione di rifiuti pescati accidentalmente verranno così computati nella citata tassa sui rifiuti o nel citato tributo e, in tal modo, non graveranno sugli utenti dei porti bensì su una platea di soggetti molto più vasta; di conseguenza, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo tali costi a carico dei soggetti ai quali la tariffa verrà applicata. Alla luce di tali considerazioni la RT evidenzia che al comma 6 è stato specificato che tale modalità di copertura dei costi è finalizzata a "distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo". Per la RT tale indicazione si limita a evidenziare la ratio del sistema tariffario individuato nel ddl, nel senso di assicurare la copertura dei costi che localmente si determineranno per effetto della legge in argomento mediante le risorse provenienti da una specifica componente aggiuntiva rispetto alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o alla tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, applicate appunto ai contribuenti nazionali nelle forme e secondo i criteri stabiliti dalla legge. Per la RT dunque tale inciso presente nel comma 6 si

limita a precisare in norma la logica del sistema di recupero dei costi e pertanto non ha una reale portata innovativa del testo di legge in argomento.

Con specifico riferimento al comma 7 e alla previsione che negli avvisi di pagamento i costi per la raccolta dei rifiuti in mare saranno indicati in modo distinto rispetto alle altre voci, la RT evidenzia che si tratta di un'attività che rientra nelle attribuzioni istituzionali dell'ARERA, la quale peraltro ha espressamente richiesto una disposizione in tal senso, nel corso dell'audizione svoltasi in VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati il 23 luglio 2019¹. Per quanto riguarda l'attuazione del meccanismo tariffario, per la RT tale attività di regolazione rientra nelle competenze dell'ARERA che ha già provveduto a compiere analoga attività per la tariffa del servizio idrico integrato per i comuni colpiti dal sisma, pertanto i tempi di realizzazione saranno oltremodo brevi, né su questo ARERA ha rappresentato criticità in merito alle modalità di realizzazione, anche in ragione della particolare expertise in materia e tenuto conto che analoga attività è stata svolta in altri settori.

In ogni caso, la RT afferma che nelle more dell'emanazione della regolamentazione attuativa dell'ARERA, continua ad applicarsi l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 182 del 2003, sul regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave, attualmente in vigore, richiamato dal comma 4 del medesimo articolo 2, in forza del quale il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa. Pertanto, ferma restando la gratuità del conferimento dei rifiuti raccolti in mare, i maggiori oneri per il soggetto gestore dell'impianto portuale di raccolta relativo alla gestione di tali rifiuti saranno assorbiti nell'ambito dei costi dell'impianto di raccolta e coperti nell'ambito della tariffa per il conferimento dei rifiuti delle navi. All'entrata in vigore della disciplina regolatoria da parte dell'ARERA, tali costi saranno spalmati sulla tariffa per tutti i contribuenti italiani per essere poi oggetto di perequazione a favore degli impianti portuali di raccolta interessati.

La RT evidenzia poi che l'ARERA in sede di audizione sull'AC 1939 in VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati, ha precisato che per dare compiuta attuazione alla disciplina in argomento procederà alla tempestiva istituzione di un apposito conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), senza evidenziare alcuna criticità circa i tempi di realizzazione del nuovo meccanismo regolatorio che consiste nella riassegnazione delle somme riscosse su tutto il territorio nazionale nei confronti delle Autorità portuali, che sostengono i costi della gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare. Infatti la gestione dei rifiuti in argomento, essendo equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi, rientra nella competenza del locale impianto portuale i cui costi di gestione sono coperti dalla tariffa in fase di prima applicazione della normativa in argomento ovvero, dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina da parte dell'ARERA, da quota parte della Tari in una voce ad hoc nell'ambito dei costi fissi della tariffa.

¹ L'Autorità prospetta, altresì, l'opportunità che sia espressamente prescritto nello stesso comma 4 dell'articolo 2 che la specifica componente tariffaria a copertura dei costi connessi alla gestione dei rifiuti pescati accidentalmente in mare sia indicata negli avvisi di pagamento.

Analogamente per la RT, per quanto riguarda i rifiuti nelle acque interne, essendo equiparati ai rifiuti urbani, gli stessi rientrano nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti ordinariamente svolta dai comuni, pertanto in sede di prima applicazione della normativa in argomento verrà applicata la disciplina dei rifiuti urbani; all'atto dell'emanazione della disciplina da parte dell'ARERA, i costi associati a tale gestione saranno posti a carico della tariffa per tutti i contribuenti come quota fissa della tariffa stessa, i cui importi saranno poi attribuiti ai Comuni interessati mediante il meccanismo perequativo sopra richiamato che sarà predisposto dall'ARERA.

Infine, relativamente al comma 8 e alla previsione di misure premiali la RT afferma che le stesse saranno individuate e applicate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT in merito all'introduzione della nuova componente della tariffa rifiuti riferita ai RAP in sostituzione del vigente regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 182 del 2003, andrebbe assicurato che il nuovo meccanismo tariffario sia idoneo a garantire anche da un punto di vista temporale una corrispondenza tra gli oneri sostenuti dagli enti interessati e la riassegnazione delle somme riscosse su tutto il territorio nazionale. A tal proposito si evidenzia che la RT riporta quanto affermato dall'ARERA circa la tempestiva istituzione di un apposito conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), con finalità regolatorie ma non fornisce ulteriori elementi circa i tempi di realizzazione e di funzionamento, limitandosi ad assicurare l'assenza di criticità circa i tempi di realizzazione del nuovo meccanismo regolatorio. In particolare, appare cruciale la tempestiva raccolta da parte delle autorità portuali e dei comuni interessati dei dati utili a quantificare i maggiori costi che verranno sostenuti, al fine di consentire l'adeguamento della tariffa o tassa sui rifiuti, per cui andrebbero valutati anche gli oneri per una puntuale misurazione dei volumi di rifiuti accidentalmente raccolti distinta dai rifiuti prodotti dalle navi che sono soggetti invece ad altro sistema. Tra l'altro si segnala che l'attività di monitoraggio di volume e quantità di RAP è prevista come obbligatoria per gli Stati membri dall'articolo 8, par.7 della direttiva UE 883/2019².

Si osserva poi che le entrate da TARI sono versate ai comuni mentre gli oneri in esame sarebbero in molti casi a carico delle autorità portuali³. Andrebbe dunque garantito un meccanismo di successivo trasferimento che non appare precisato in norma.

² Art.8, par.7: Gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono alla Commissione. Ai sensi del successivo articolo 24, il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato al 28 giugno 2021. Cfr. Direttiva 17/04/2019, n. 2019/883/UE relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.

³ Cfr. [audizione](#) di Assoporti, Senato della Repubblica, 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), Comunicazione nella Seduta n. 169 del 15 ottobre 2020. "Quando invece si ritenesse comunque prevalente la previsione normativa del conferimento gratuito per i rifiuti pescati accidentalmente ci si troverebbe con oneri a carico del bilancio delle Autorità di Sistema Portuale senza che queste ultime possano recuperare le spese sostenute nel mentre i Comuni si troverebbero, per dette attività, ad incassare una specifica componente aggiuntiva alla tassa/tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili senza sostenere alcun onere. In ragione di ciò si ritiene che sarebbe necessario prevedere che anche nei porti amministrati dalle Autorità di Sistema Portuale il conferimento di detti rifiuti raccolti accidentalmente in mare avvenisse in appositi impianti, realizzati sempre nei porti ma gestiti

In ogni caso, al fine di consentire al Parlamento di valutare pienamente le conseguenze finanziarie di tali innovazioni, sarebbe necessario fornire una stima dei costi derivanti dalla raccolta dei rifiuti in esame⁴ e dei conseguenti aumenti sul piano tributario/tariffario a carico della collettività.

Con riferimento alla previsione di misure premiali in favore del comandante del peschereccio si evidenzia che la RT si limita ad affermare che le stesse saranno individuate e applicate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ma non fornisce ulteriori elementi informativi idonei a valutare l'effettiva assenza di profili onerosi dalla loro attribuzione. In particolare, andrebbe chiarito se siano ipotizzate misure premiali senza effetti finanziari o altrimenti con quali risorse si provvederà ad attribuire tali misure premiali, se a valere su risorse già previste a legislazione vigente e senza pregiudizio delle finalità già previste a valere sulle medesime risorse o mediante nuove risorse, specificando in questo caso le modalità di reperimento delle stesse senza oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3 **(Campagne di pulizia)**

Il comma 1 dispone che le campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti possono essere organizzate su iniziativa dell'autorità competente e su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna. Con decreto ministeriale si individuano le modalità per l'effettuazione delle campagne di pulizia.

In base al comma 2, nelle more dell'adozione del decreto attuativo, la campagna di pulizia può essere iniziata trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

Il comma 3 individua i soggetti promotori delle campagne di pulizia.

Il comma 4 prevede che ai rifiuti volontariamente raccolti (RVR) durante le campagne di pulizia si applicano le norme dettate per i RAP dall'art. 2 del disegno di legge in esame.

La RT afferma che si tratta di una norma ordinamentale, priva di ricadute sulla finanza pubblica.

In particolare, la RT specifica che la disposizione prevede una mera facoltà di organizzare le campagne di pulizia e che le stesse saranno attuate dai soggetti promotori della campagna con proprie risorse, in considerazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14.

Per quanto riguarda le campagne organizzate dai soggetti privati, che la norma assoggetta ad un regime di autorizzazione e prescrizioni da parte dell'autorità competente, la RT

dal Comune di riferimento. In tal modo il costo del ciclo della gestione e dello smaltimento ben potrebbe essere ripartito sulla tassa/tariffa stabilita per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili senza alterare il rapporto contrattuale esistente tra la stessa nave e l'Autorità di Sistema Portuale per il pagamento del servizio di gestione dei rifiuti e dei residui del carico"

⁴ Nell'[audizione](#) dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, Senato della Repubblica, 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), Comunicazione nella Seduta n. 169 del 15 ottobre 2020, è stato segnalato che "la maggior parte dei porti non dispone attualmente di impianti di raccolta disponibili".

conferma che tale regime di atti di assenso preventivo delle amministrazioni sono assicurate ad invarianza della spesa, ai sensi della clausola di invarianza finanziaria prevista nella medesima norma. Con riferimento all'ultimo periodo del comma 3, la RT evidenzia che si tratta di una mera disposizione facoltizzante in capo agli enti gestori delle aree marine, pertanto non si determinano effetti vincolanti sul bilancio; in ogni caso, gli enti gestori delle aree marine protette potranno svolgere iniziative di comunicazione e di educazione ambientale nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio. La RT aggiunge inoltre che le aree marine protette ricevono annualmente un contributo da parte dello Stato, proveniente dal riparto delle risorse previste al capitolo 1551 "Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infine, per la RT la copertura dei costi di gestione associati ai rifiuti volontariamente raccolti, in virtù del rinvio operato dall'articolo 3, comma 4, all'articolo 2, verrà posta a carico del sistema tariffario; di conseguenza non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo tali costi a carico dei soggetti cui la tariffa verrà applicata.

Al riguardo, con riferimento alla copertura dei costi di gestione associati ai rifiuti volontariamente raccolti durante le campagne di pulizia si rinvia a quanto osservato al precedente articolo 2.

Articolo 4 ***(Promozione dell'economia circolare)***

La norma prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisca i criteri e le modalità in base ai quali i RAP e i RVR cessano di essere qualificati come rifiuti, in quanto sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo e soddisfino i criteri specifici dettati dall'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che le attività previste dalla norma rientrano già nella competenza del Ministero dell'ambiente e, in particolare, in quella della Direzione Generale per i Rifiuti e l'inquinamento e saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di talché non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 5 ***(Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate)***

Il comma 1 prevede che le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono essere gestite con le modalità previste dalla presente disposizione.

In particolare, si fa salva la possibilità del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti.

Inoltre, si prevede la reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica. Tale reimmissione nell'ambiente naturale è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile.

Il comma 2 stabilisce che gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa l'operazione di vagliatura di cui al comma 1.

Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del Codice dell'ambiente o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 - relativo al trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia - dell'allegato alla parte quarta del citato Codice dell'ambiente ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del medesimo Codice.

Si prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede, fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del Codice dell'ambiente - che reca l'esclusione dalla normativa sui rifiuti per talune fattispecie, alle condizioni ivi previste - anche ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera n), del Codice dell'ambiente, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti in questione, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur se le attività previste dalla norma assumono carattere facoltativo e nonostante la presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di delucidazione circa la effettiva possibilità degli enti interessati di poter provvedere ai compiti ad essi assegnati mediante le risorse previste a legislazione vigente. Sul punto si segnala che le attività ivi previste prevedono una serie di incombenze a carico degli enti interessati cui non corrisponde uno specifico meccanismo tariffario finalizzato a compensare gli oneri sostenuti.

Articolo 6

(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)

La norma reca disposizioni in materia di attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino, demandando a specifiche linee guida del Ministro dell'ambiente, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, di stabilire il quadro cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7 ***(Campagne di sensibilizzazione)***

La norma prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge e delle strategie per l'ambiente marino di cui al D.P.C.M. 10 ottobre 2017 e degli obiettivi della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

La RT afferma che le amministrazioni coinvolte provvedono all'organizzazione di tali campagne senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro a dette campagne potranno verosimilmente partecipare anche soggetti privati, che, in tal caso, sosterranno i relativi costi.

Le disposizioni in esame, peraltro declinate come mera facoltà, saranno attuate dalle amministrazioni coinvolte che provvedono all'eventuale organizzazione di tali campagne di sensibilizzazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, atteso il carattere facoltativo degli adempimenti previsti dalla norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8 ***(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)***

La norma prevede la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività finalizzate a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con quanto previsto dalla L. 92/2019. Il Ministero dell'istruzione tiene conto delle attività previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. Nelle scuole sono inoltre promosse le pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica.

La RT afferma che le attività previste a carico delle istituzioni scolastiche rientrano pienamente nelle tematiche che dovranno essere sviluppate a partire dall'anno scolastico 2020/2021 nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica istituito dalla legge 20 agosto 2019, n. 92.

Infatti, l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 92/2019 annovera tra i contenuti che dovranno essere sviluppati "l'educazione ambientale, lo sviluppo eco-sostenibile e la tutela del patrimonio ambientale", in coerenza con i programmi scolastici dei vari gradi e ordini scolastici e attraverso l'individuazione di specifici obiettivi di apprendimento.

Pertanto, per la RT le istituzioni scolastiche potranno far fronte alle attività di educazione ambientale nell'ambito dell'orario annuale destinato all'insegnamento dell'educazione civica

(33 ore annue) e nel quadro delle risorse umane e finanziarie destinate a tale insegnamento dalla legge 92/2019.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, andrebbe chiarito se la previsione di ulteriori attività a carico delle istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, non possa determinare da parte di tali istituzioni una richiesta di finanziamenti aggiuntivi con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9

(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

La norma nel modificare l'art. 52, comma 3 del D.Lgs n. 171/2005, prevede che in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della "Giornata del mare" le iniziative promosse per la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.

La RT nel descrivere la norma afferma che la disposizione precisa l'ambito in cui le iniziative intervengono e pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10

(Materiale di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)

Il comma 1 prevede il rilascio - agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i RAP - di un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

Il comma 2 attribuisce ad un decreto ministeriale la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'attribuzione del riconoscimento.

Il comma 3 prevede la facoltà per i comuni di attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati oppure volontariamente raccolti. Tale sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente si applica ai possessori di imbarcazione che non esercitino attività professionale.

La RT afferma che al fine di diffondere modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla loro corretta gestione, si è ritenuto di prevedere l'adozione di misure atte ad incentivare comportamenti sempre più rispettosi delle esigenze di tutela dell'ambiente marino e costiero da parte degli imprenditori ittici. L'attribuzione di un riconoscimento ambientale agli imprenditori ittici sarà disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il riconoscimento ambientale verrà rilasciato ai sensi del predetto decreto, con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come specificato all'articolo 14 del disegno di legge in esame.

La RT evidenzia come istituti consimili risultano peraltro già disciplinati da disposizioni normative vigenti, quali ad esempio il regolamento per "l'attuazione dello schema nazionale volontario denominato "Made green in Italy", di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 56/2018 ed il regolamento "recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentari, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 142/2017.

In particolare, secondo la RT tale previsione individua il riconoscimento ambientale, come un possibile presupposto per il programma di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tale ultima disposizione disciplina i casi nei quali è possibile intervenire in modo "premiabile" nel sistema dei punti previsti per la "licenza di pesca". Il comma pertanto non individua uno strumento idoneo in sé a intervenire autonomamente sul sistema dei punti della licenza di pesca previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ma solo un elemento da valutare nel caso di configurazione dell'ipotesi prevista dall'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, la RT rappresenta che le attività ivi previste rientrano nelle attribuzioni istituzionali del Mattm, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2019 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione", specificamente della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, della Direzione generale per il patrimonio naturalistico ed il mare nonché della Direzione generale per l'economia.

La RT premettendo che i compiti previsti dalle norme in esame rientrano nelle attribuzioni istituzionali delle Direzioni competenti del Mattm ai sensi della normativa vigente, precisa che tali attività verranno svolte mediante le risorse umane a disposizione delle citate Direzioni.

Con riferimento alle esigenze di funzionamento, la RT rappresenta che le stesse troveranno imputazione sui capitoli di beni e servizi delle citate Direzioni Generali del Mattm, specificamente sul capitolo 1381 (Direzione generale per la protezione della natura e del mare) con uno stanziamento pari a 0,5 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, del capitolo 2121 (Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali) con uno stanziamento pari a 0,2 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nonché del capitolo 4111 (Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento) con uno stanziamento pari a 0,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Infine, la RT sottolinea che le attività di competenza Mipaaf rientrano nelle competenze del Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, specificamente della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

competente, ai sensi della normativa vigente, che prevede tra le attività del citato Dipartimento quelle in materia di “programmazione nazionale in materia di pesca e acquacoltura disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici”.

Le attività in argomento verranno svolte mediante le risorse umane a disposizione del citato Dipartimento mentre le esigenze di funzionamento saranno a carico del capitolo 1932.

Al riguardo, andrebbe chiarito se le risorse indicate dalla RT per esigenze di funzionamento, che non sembrano particolarmente ampie, siano sufficienti per dare attuazione agli ulteriori compiti previsti dalla norma in esame.

Articolo 11

(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)

Il comma 1 stabilisce che, al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Inoltre, si novella l'allegato II alla parte seconda del Codice, relativo ai Progetti di competenza statale, inserendovi gli impianti di desalinizzazione.

Il comma 2 prevede che gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del Codice dell'ambiente.

Il comma 3, elenca le condizioni di ammissibilità in cui gli impianti di desalinizzazione sono destinati alla produzione di acqua per il consumo umano.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione dei criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.

Il comma 5 esclude dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nel presupposto che le attività connesse alla procedura di valutazione di impatto ambientale siano svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12

(Tavolo interministeriale di consultazione permanente)

La norma istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, finalizzato a coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge, monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi.

Il Tavolo interministeriale si riunisce almeno due volte l'anno, ed è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esso è composto da:

- a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- d) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tre rappresentanti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- e) due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
- f) cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;
- g) tre rappresentanti delle regioni;
- h) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura.

Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo interministeriale, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate, con funzione consultiva.

Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Si dispone inoltre che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, attesa l'assenza di oneri riferiti ai componenti il Tavolo interministeriale andrebbe chiarito se anche il funzionamento del Tavolo permanente è assicurato mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 13 ***(Relazione alle Camere)***

La norma dispone che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

La RT afferma che si tratta di una norma ordinamentale e pertanto non determina effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

La norma stabilisce che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT non aggiunge ulteriori informazioni.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni contenute nei precedenti articoli.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ago 2020 [Nota di lettura n. 164](#)
A.S. 1925: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"
- Set 2020 [Nota di lettura n. 165](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (**Atto del Governo n. 186**)
- " [Nota di lettura n. 166](#)
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (**Atto del Governo n. 190**)
- " [Nota di lettura n. 167](#)
Procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (**Atto del Governo n. 191**)
- " [Nota di lettura n. 168](#)
A.S. 1928: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 169](#)
A.S. 1925: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" - Emendamento 21.0.500
- Ott 2020 [Documentazione di finanza pubblica n. 18](#)
Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020 (**Doc. LVII n. 3-bis**)
- " [Nota di lettura n. 170](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (**Atto del Governo n. 197**)
- " [Nota di lettura n. 171](#)
A.S. 1970: "Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"
- " [Nota di lettura n. 172](#)
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (**Atto del Governo n. 101-bis**)
- " [Nota di lettura n. 173](#)
Schema di decreto ministeriale recante compensazione interventi fiscali - "Bonus vacanze e contributo a fondo perduto" (**Atto del Governo n. 198**)
- " [Nota breve n. 18](#)
Documento programmatico di bilancio 2021
- " [Nota di lettura n. 174](#)
A.S. 1892: "Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>